

PATRIMONIO E TRUST

Il DDL Carfagna sulla tassazione del trust

di Ennio Vial, Vita Pozzi

La **proposta di legge n. 2301** presentata il 14 aprile scorso d'iniziativa del deputato Mara Carfagna affronta il delicato tema della **tassazione indiretta dei trust** e prende atto della indispensabilità e urgenza di prevedere un'apposita disciplina in materia di applicazione delle imposte indirette ai trust nonché agevolare la costituzione di trust finalizzati, in particolare, a tutelare le categorie sociali più deboli, come i **disabili e i minori**, o a garantire un **interesse pubblico**, ovvero istituiti per **ordine del giudice**.

La disciplina proposta ha lo scopo di evitare che i cittadini italiani scelgano di istituire un trust all'estero a causa delle più favorevoli condizioni di imposizione fiscale.

La proposta si snoda in **8 articoli**. Esaminiamo in questa sede alcuni aspetti di interesse.

Innanzitutto l'art. 1 definisce il trust ai fini di cui alla presente legge precisando che **per trust si intende**, ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aia il 1 luglio 1985, resa esecutiva dalla legge 16 ottobre 1989 n. 364, un **rapporto giuridico istituito da una persona**, con atto tra vivi o mortis causa, che prevede che tutto o parte del **patrimonio** della medesima sia posto **sotto il controllo di un fiduciario, denominato «trustee»**, nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico.

La norma prevede inoltre che i beni del trust costituiscono una massa distinta, non fanno parte del patrimonio del trustee e sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto dello stesso trustee. Il trustee amministra e gestisce i beni ai sensi di quanto stabilito nel contratto di trust.

L'art. 5 della proposta prevede l'introduzione di un comma 3 bis all'art. 6 del Tuir dove si stabilisce che "**non costituisce erogazione di reddito l'attribuzione ai beneficiari finali di beni e di diritti conferiti in trust, nonché di reddito e di beni acquistati con tali redditi, da parte del trustee, già tassati in capo al trust**". Si tratta, in sostanza, del caso in cui il trust opaco attribuisce frutti ai beneficiari. Viene **sancita normativamente la non tassabilità** alla stregua di quanto indicato dall'Agenzia delle entrate con la [**C.M. 48/E/2007**](#). Qualche perplessità sorge laddove la non tassazione sembra operare solo in relazione ai beneficiari finali e (forse stranamente escludendo) i beneficiari dei frutti che non sono anche beneficiari finali dei beni (si pensi al caso del disponente).

Molto interessante è anche il regime previsto per le **imposte indirette**.

In materia di **imposta di donazione e successione** viene definitivamente sancita la debenza del **tributo** in sede di **passaggio finale dei dal trust ai beneficiari** superando la tesi attualmente sostenuta dall'Amministrazione secondo cui deve essere colpito il passaggio iniziale dal disponente al trustee.

Vengono aggiunti un paio di commi all'art. 1 del D. Lgs. 346/1990.

Il **comma 4-ter** prevede che in caso di conferimenti in trust per atto tra vivi, alla costituzione di diritti reali di godimento, alla rinuncia a diritti reali o di credito e alla costituzione di rendite e di pensioni o di altre liberalità, quando sia ancora in vita il disponente, si applica l'imposta sulle donazioni, con l'aliquota in vigore al momento in cui il trustee attribuisce i beni e i diritti a ciascuno dei beneficiari risultanti al termine del trust, ovvero all'atto dello scioglimento del trust o dello scioglimento anticipato disposto dal trustee, **non manifestandosi al momento della devoluzione in trust alcun arricchimento dei beneficiari**.

In sostanza, viene sposata in toto la tesi sostenuta dalla **migliore dottrina e giurisprudenza**.

Il **comma 4-quater** prevede una disposizione di tenore analogo nel caso in cui il disponente sia morto al momento dell'attribuzione ai beneficiari. In questo caso si applicherà **l'imposta di successione in luogo di quella di donazione**.

L'art. 27 co. 1 del D.P.R. 131/1986, che attualmente dispone che gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa, viene integrato con l'indicazione che i trust sono tassati all'**atto dell'effettivo trasferimento** ai beneficiari o alle altre persone aventi diritto, alle aliquote stabilite per ciascuno di essi.

Viene poi stabilito che in sede di **attribuzione dei beni al trust** si paga solo **l'imposta di registro di 200 euro** ed eventualmente quelle **ipocatastali di 50 euro**.